

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 06822/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6822 del 2022, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Marco Altea, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Spina, con domicilio  
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Commissione Giudicatrice del Concorso per la Classe di Concorso A011 per la  
Sardegna di Cui al Bando al D.D. 21 aprile 2, Commissione Nazionale di Cui al  
D.M. n.326 del 9 novembre 2021, non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, in persona del  
legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale  
dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Giovanni Fogli, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

Per l'annullamento previa sospensiva

1. Del Provvedimento, di estremi sconosciuti, adottato in esito alla prova scritta del 4 Aprile 2022, di mancata ammissione alla prova orale ed esclusione dal concorso e di tutti i Provvedimenti ed i Verbali della Commissione di esame, di estremi sconosciuti, adottati a carico della ricorrente per la classe di concorso A011 discipline Letterarie e Latino Regione Sardegna , di cui al Concorso pubblico ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al Bando D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23

2. Nonché di tutti i Provvedimenti e verbali di estremi ignoti (di cui chi ricorre non ha avuto accesso) con i quali è stata valutata la prova e attribuito il punteggio di valutazione per punti 64 alla prova scritta della ricorrente del 4 Aprile 2022 ed i singoli punteggi per il voto “0” per le Domande ambigue 20 22- 35-42-29-45- 36 (Satyricon - bios domanda digitale – Corno Inglese - Ungaretti Maga Eritto Ezio Raimondi) del Quiz somministrato alla ricorrente nella parte in cui hanno determinato la non ammissione e sono errati, nonché della stessa determinazione/esito di non ammissione contenuti nel documento comunicato alla ricorrente e pubblicato in data 14 APRILE 2022 attraverso l'inserimento del file Pdf sulla piattaforma Polis - Istanze online, nonché per l'annullamento dello stesso documento nella parte in cui contiene la determinazione di esclusione, non ammissione alla prova orale e l'attribuzione del voto e punteggio lesivo alla posizione della ricorrente.

3. Della graduatoria/elenco degli ammessi, di estremi sconosciuti, per la classe di concorso A011 discipline Letterarie e Latino Regione Sardegna, di cui allo stesso concorso pubblico ordinario, di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, indetto dal Ministero dell'Istruzione nella

parte in cui esclude chi ricorre e non è stato incluso il nominativo di chi ricorre tra gli ammessi a sostenere la prova orale, nonché per gli stessi motivi del provvedimento/avviso dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna prot. N. 8707 del 21 aprile 2022 di convocazione per l'orale e dell'allegato elenco di convocati nella parte in cui esclude chi ricorre.

4. Nonché per l'annullamento ove necessario, soltanto se fosse interpretato in termini successivamente lesivi per chi ricorre, del Bando D.D. del Ministero dell'istruzione del 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. del Ministero dell'istruzione del 5 gennaio 2022 n. 23 nella parte in cui sia stato successivamente interpretato e sia lesivo della posizione rappresentata, anche per come sia stato illegittimamente modificato nella disciplina relativa alla prova scritta e abbia provocato e autorizzato l'operato illegittimo, anche nella parte in cui è stata adottata l'utilizzazione di metodi di somministrazione valutazione e attribuzione di punteggio mediante meccanismi informatici senza prevedere in alcun modo sistemi di riesame e correzione delle disfunzioni dovute a somministrazione e valutazione di domande ambigue, tutti i provvedimenti detti nella parte in cui escludono il ricorrente nonostante le domande ambigue n. 20 22- 35-42-29-45- 36 (Satyricon - bios domanda digitale – Corno Inglese - Ungaretti Maga Eritto Ezio Raimondi del Quiz somministrato alla ricorrente senza aver riesaminato l'intera procedura.

5. Di tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame e della Commissione Nazionale di al D.M. 9 Novembre 2021 n. 326, di estremi ignoti, ivi compresi i provvedimenti di adozione dei Quiz e i Correttori utilizzati, che abbiano determinato la mancata ammissione, nonché specificamente i Verbali di estremi ignoti della Commissione Nazionale detta, e tutti i provvedimenti o verbali con i quali sono stati predeterminati i criteri di predisposizione dei quesiti e valutazione per la ammissione alla prova e determinati i criteri/punteggi e indicatori utili per la valutazione, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per l'irregolarità e anche per il cattivo funzionamento della modalità operativa e valutativa prescelta e/o di riesame della prova, aggravando così le operazioni del

già difficoltoso iter procedurale. Ivi compresi i Verbali redatti per ogni singola riunione della Commissione ed i Verbali e provvedimenti di adozione dei Quadri di riferimento per la classe A011, nella parte in cui divergono dalle indicazioni degli stessi Quadri.

6. Di tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame, di estremi ignoti con i quali siano stati determinati e recepiti i quesiti destinati alla prova, con particolare riferimento anche al recepimento e per l'annullamento degli stessi quesiti ambigui già citati 20 22- 35-42-29-45- 36 (Satyricon - bios domanda digitale – Corno Inglese - Ungaretti Maga Eritto Ezio Raimondi del Quiz somministrato alla ricorrente, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per grave disparità di trattamento e abbiano determinato aggravio per chi ricorre e nella parte in cui sono ambigui, errati e ultronei rispetto ai programmi concorsuali.

7. Nonché per l'annullamento di ogni verbale e delibera, di estremi sconosciuti, relativi alla organizzazione e svolgimento delle prove d'esame, nonché tutti i singoli atti della Commissione a carico di chi ricorre. Per la declaratoria del diritto ad essere ammesso, anche con riserva, alla partecipazione alle fasi successive.

8. Nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e /o consequenziali, precedenti o successivi ivi compresi i provvedimenti di riesame emessi dal Ministero dell'Istruzione per le classi di concorso A060 e AdMM per il Sostegno nella parte in cui con gravissima disparità di trattamento non riesaminano le prove impugnate e contengano la determinazione di mancato riesame dei quiz ambigui già indicati relativamente alla classe di concorso in questione, nonché dei provvedimenti e atti di estremi sconosciuti e Delibere che abbiano impartito le istruzioni operative della prova e successivamente abbiano leso le ragioni di chi ricorre, ivi compreso il provvedimento di modifica del Bando di cui al Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 23 del 5 gennaio 2022, nonché per l'annullamento della nota prot. N. 8472 del 19 aprile 2022 nella parte in cui non riesamina la prova in

questione.

9. Nonché per l'annullamento ove necessario e per quanto successivamente lesivo e determinanti dell'esito della non ammissione il Decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201, recante “Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”; nonché Nonché per l'annullamento ove necessario e per quanto successivamente lesivo del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 326 del 9 novembre 2021, con particolare riferimento agli artt. 4-6-7-8-9-10 attraverso il quale sono state dettate nuove disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per l'annullamento dell'Allegato A – Programmi Concorsuali; Nonché per l'annullamento ove necessario e per quanto successivamente lesivo dell'Ordinanza ministeriale 21 giugno 2021, n. 187, recante «Adozione del protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza del Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione concorsi per il personale scolastico in attuazione dell'articolo 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73»; nonché il Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 23 del 5 gennaio 2022: Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con particolare riferimento alle norme di cui agli artt. 3-5- . Ed ancora ove necessario per l'annullamento del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 3 giugno 2020, n. 649, recante «Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2020, n. 44 e anche del

decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 01 luglio 2020, n. 749, recante «Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2020, n. 51; Nonché per l'annullamento ove necessario e per quanto successivamente lesivo decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 11 giugno 2021, n. 826, recante «Disposizioni modificative, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041»; nonché per l'annullamento del regolamento di cui al il D.P.R. n. 487/1994 recante misure sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi per l'annullamento dei decreti di nomina dei membri della Commissione giudicatrice, decreti emessi dai dirigenti preposti al competente USR Ufficio Scolastico Regionale, secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti definiti agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 nonché all'articolo 19, comma 2, del Decreto Ministeriale 326/2021 e secondo quanto previsto all'art. 2 del D.D. 23/2022.

10. Ove necessario per la rimessione agli atti alla Corte Costituzionale per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 97.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Altea Marco il 14/9/2022:

Per l'annullamento

1. Del decreto prot. n. 13326, datato 15 giugno 2022 successivamente conosciuto , del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna di  
PUBBLICAZIONE ELENCO CANDIDATI CHE HANNO SUPERATO LA

PROVA ORALE per la classe di concorso A011 discipline Letterarie e Latino Regione Sardegna di cui al Concorso pubblico ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al Bando D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, nonché per l'annullamento della allegata graduatoria dei vincitori per la classe di concorso A011 discipline Letterarie e Latino Regione Sardegna, nella parte in cui esclude ancora il ricorrente.

2. Nonchè per l'annullamento di tutti gli atti e provvedimenti connessi, conseguenziali, precedenti e successivi ivi compresa la relazione prot. n. 30644 – RM0526529-2022AAOORM-006-33016REG1660921733197 del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale scolastico, e gli allegati provvedimenti, depositati in data 31 agosto 2022 nel presente processo, nella parte in cui contenga il provvedimento sfavorevole di riesame della posizione concorsuale qui rappresentata, con cui il Ministero torna a rinnovare le determinazioni lesive già impugnate relativamente ai quiz contestati e autorizzare l'operato svolto, i quiz somministrati, l'attribuzione del punteggio lesivo per il ricorrente ed il prosieguo del concorso nel senso della esclusione del ricorrente . Ove necessario per la rimessione agli atti alla Corte Costituzionale per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 97.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevate preliminarmente l'ascrizione alla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione della corretta formulazione dei quesiti e conseguentemente l'impossibilità per il giudice amministrativo di compiere un sindacato sulla esattezza delle risposte ritenute corrette dalla commissione di esperti che li ha elaborati, come più volte ribadito dalla Giurisprudenza (Cons. St., sez. VI, sentenze 29 marzo 2022, n. 2296 e 2302, 26 gennaio 2022, n. 531), la quale in particolare ha avuto modo di affermare che: "...sindacare la correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché (...) della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2302); Considerato che pertanto al riguardo non sono configurabili vizi di legittimità se non in presenza di veri e propri errori, che possano ritenersi accertati in modo inequivocabile in base alle conoscenze proprie del settore di riferimento e ferma restando la non erroneità di scelte discrezionalmente compiute, in rapporto alle peculiari finalità delle prove da espletare;

Ritenuto che alla luce della relazione depositata dall'Amministrazione sui quesiti contestati da parte ricorrente non si ravvisa una possibile manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità, che sole potrebbero giustificare un sindacato da parte di questo giudice, atteso che la risposta considerata giusta dalla Commissione di concorso appare come l'unica sicuramente corretta, costituendo



invece le altre risposte dei c.d. “distrattori”, aventi dei meri margini di plausibilità e la cui funzione è proprio quella di “distrarre” dall’individuazione dell’unica risposta corretta onde verificare la solidità della preparazione del candidato.

Rilevato altresì che il programma concorsuale di cui all’allegato A del bando di concorso (D.M. n. 326 del 9 novembre 2021) appare idoneo a ricomprendere la conoscenza anche della critica letteraria sulle opere di Manzoni (*“...Al candidato si richiede di conoscere e di saper commentare, nel quadro di un profilo storico complessivo, testi significativi di varia epoca, riferibili ai diversi generi e movimenti letterari. In particolare è richiesta la conoscenza approfondita dei seguenti autori e delle loro opere: ... Manzoni, ...*), oltre che dei principali autori della storia della critica letteraria.

Rilevato infine che con il ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato altresì il decreto del 15 giugno 2022 con il quale l'Ufficio scolastico regionale (USR) per la Sardegna ha approvato la graduatoria di merito e l'elenco nominativo dei vincitori del concorso indetto con DD. 499 del 21.4.2020 per la classe di concorso A011;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod.proc. amm., autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIR, nonché dell’USR interessato:

- 1.- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l’indicazione dell’amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l’indicazione dei controinteressati come sopra specificati;
- 5.- l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito

medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso;

b)- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.R. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, nonché su nonché quello dell'USR, - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

I.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

II.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.R.:

c) - non dovrà rimuovere dal proprio sito, nonché da quello dell'USR, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto b);

d)- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sui siti, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e)- dovrà, inoltre, curare che sull'home page dei siti venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza;

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena

l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento. Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in €100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sui siti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge l'istanza cautelare.

Dispone l'integrazione del contraddittorio da effettuarsi con notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione.

Rinvia al merito per le spese anche della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Silvia Piemonte, Referendario, Estensore

Giovanni Caputi, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Silvia Piemonte**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**